Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 65

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 15 marzo 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 849-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520 Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520 Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1960

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1960, n. **151.**

Costituzione dell'Istituto di credito fondiario della Regione marchigiana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, che approva il testo unico delle leggi sul credito fondiario, il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, che approva il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, nonchè le successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 474 e 4 agosto 1955, n. 683;

Visti il regio decreto-legge 1° marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto l'atto in data 3 novembre 1959 a rogito del notaio dott. Franco Ricci, di Ancona, con il quale è stato costituito, fra le Casse di risparmio delle Marche, l'Istituto di credito fondiario della Regione marchigiana, con sede in Ancona, e ne è stato formato lo statuto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' eretto in ente morale l'Istituto di credito fondiario della Regione marchigiana, con sede in Ancona e con un fondo di garanzia iniziale di L. 1 miliardo, e ne è approvato lo statuto, composto di n. 31 articoli, secondo il testo allegato al presente decreto e debitamente vistato dal Ministro proponente.

Art. 2.

L'Istituto predetto è autorizzato ad esercitare, nel territorio delle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro-Urbino, il credito fondiario in conformità delle disposizioni vigenti in materia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1960

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 45. — VILLA

Statuto dell'Istituto di credito fondiario della Regione marchigiana, con sede in Ancona

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA

Art. 1.

L'Istituto di credito fondiario della Regione marchigiana, costituito ad iniziativa delle Casse di risparmio delle Marche, è ente morale a carattere consorziale, con personalità giuridica e gestione autonoma, soggetto a vigilanza in conformità delle norme di legge relative alla difesa del risparmio e all'esercizio del credito.

Art. 2.

L'Istituto ha sede in Ancona ed ha durata illimitata. Esso ha lo scopo di esercitare il credito fondiario, ai termini delle leggi vigenti, nelle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro-Urbino.

TITOLO II

PATRIMONIO

Art. 3.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai fondi di garanzia e dai fondi di riserva.

Art. 4.

I fondi di garanzia dell'Istituto ammontano a L. 1 miliardo e sono costituiti da quote di partecipazione nominative indivisibili di lire centomila ciascuna, sottoscritte dalle Casse di risparmio delle Marche come appresso:

Cassa di risparmio di Ancona: n. 901 quote .	L.	90.100.000
Cassa di risparmio di Ascoli Piceno: n. 1427 quote	»	142.700.000
Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana: n. 549 quote .	»	54.900.000
Cassa di risparmio di Fano: n. 667 quote	»	66.700.000
Cassa di risparmio di Fermo: n. 857 quote .	»	85.700.000
Cassa di risparmio di Jesi: n. 1189 quote	»	118.900.000
Cassa di risparmio di Loreto: n. 287 quote .	»	28.700.000
Cassa di risparmio della provincia di Macerata: n. 2252 quote . .	»	225.200.000
Cassa di risparmio di Pesaro: n. 1871 quote	»	187.100.000
	L.	1.000.000.000

I fondi di garanzia non potranno essere ridotti, per tutta la durata dell'Istituto, a somma inferiore a lire cinquecentomilioni, ancorchè l'importo delle cartelle in circolazione si mantenga al disotto del limite stabilito dalle disposizioni vigenti.

Dovrà in ogni caso, essere mantenuto il rapporto di che all'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474.

Qualora, per il raggiungimento dei fini istituzionali, la assemblea deliberi di aumentare i fondi di garanzia, ciascuna Cassa di risparmio partecipante è tenuta a concorrere allo aumento globale in misura proporzionale al conferimento iniziale di cui al primo comma del presente articolo. Tuttavia, con votazione unanime, l'assemblea potrà consentire che quote di aumento siano conferite, in tutto od in parte, da partecipanti diversi da quelli cui sarebbero spettate.

La cessione delle partecipazioni, totale o parziale, è ammessa esclusivamente fra enti partecipanti e non può aver luogo se non previo consenso da concedersi dall'assemblea con votazione unanime.

La metà dei fondi di garanzia, che l'Istituto non è obbligato ad investire nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge sul credito fondiario, sarà impiegata in titoli emessi o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie di altri Istituti.

La responsabilità degli enti partecipanti è limitata ai rispettivi apporti ai fondi di garanzia, costituiti dal conferimento iniziale di cui al presente articolo e dagli eventuali successivi aumenti.

Art. 5.

I fondi di riserva sono costituiti con le modalità di cui al successivo art. 30.

Essi debbono essere investiti in titoli emessi o garantiti dallo Stato oppure in cartelle di altri Istituti.

TITOLO III

ORGANI DELL'ISTITUTO

Art. 6.

Sono Organi dell'Istituto:
l'assemblea dei partecipanti;
il Consiglio di amministrazione;
la Presidenza;
il Collegio sindacale;
il Comitato consultivo;
il direttore.

Capo 1°

Assemblea dei partecipanti

Art. 7.

L'assemblea è costituita dai presidenti, o da chi ne fa le veci, delle Casse di risparmio partecipanti. Ogni partecipante può farsi rappresentare da un altro partecipante mediante delega conferita anche con semplice lettera. Nessun partecipante può disporre di più di una delega.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Sono presiedute dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi ne ha la sostituzione ai sensi del presente statuto.

Art. 8.

Spetta all'assemblea:

a) eleggere i componenti il Consiglio di amministrazione nonchè i sindaci di sua competenza;

b) deliberare sul bilancio annuale e procedere alla assegnazione degli utili;

c) deliberare sull'aumento o sulla riduzione dei fondi di garanzia; sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento dell'Istituto, in seguito a proposte del Consiglio di amministrazione o di propria iniziativa;

d) deliberare sulle eventuali cessioni di quote di partecipazione fra gli enti partecipanti o, in sede di aumento, sulla assunzione totale o parziale di quote da parte di partecipante diverso da quelli cui spettano;

e) determinare la somma da accreditarsi annualmente a ciascun partecipante a titolo di rimborso di spese generali e di personale;

f) determinare la misura delle medaglie di presenza spettanti ai componenti il Consiglio di amministrazione e dell'emolumento da corrispondersi ai sindaci;

g) deliberare su qualunque altro argomento che le venga sottoposto dal Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

L'assemblea ordinaria è convocata entro il mese di aprile di ogni anno, per deliberare sugli argomenti di cui all'art. 8, sub *a*), *b*), *e*), *f*), *g*).

Le assemblee straordinarie sono convocate dal Consiglio di amministrazione, di propria iniziativa quando lo reputi necessario, ovvero, quando ne sia fatta domanda, scritta e motivata, dal Collegio sindacale oppure da enti partecipanti i quali rappresentino almeno un terzo dei fondi di garanzia dell'Istituto. Negli ultimi due casi, l'assemblea deve aver luogo entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Art. 10.

La convocazione dell'assemblea è fatta mediante lettera raccomandata da spedirsi agli enti partecipanti almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo della riunione, e l'elenco degli argomenti da trattare.

Art. 11.

Salvo quanto è precisato nel seguito del presente articolo, per la validità delle assemblee in prima convocazione, siano esse ordinarie o straordinarie, occorre che vi sia rappresentata

almeno la metà dei fondi di garanzia. Le assemblee in seconda convocazione non possono aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione, e sono valide quando vi sia rappresentato almeno un terzo dei fondi di garanzia.

Le votazioni sono fatte per quote di partecipazione e sono prese a maggioranza assoluta delle quote presenti o rappresentate. Debbono essere a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone a meno che l'assemblea non deliberi altra forma di votazione.

Per le decisioni sugli oggetti di cui al paragrafo « c » dell'art. 8, occorre l'intervento della rappresentanza di almeno tre quinti dei fondi di garanzia e la maggioranza di almeno i quattro quinti dei voti dei presenti.

Per le decisioni sugli argomenti di cui al paragrafo « d » dell'art. 8, occorre l'intervento della rappresentanza di almeno la metà dei fondi di garanzia e la totalità dei voti dei presenti.

Possono assistere alle assemblee i direttori generali degli Istituti partecipanti.

Capo 2°

Consiglio di amministrazione

Art. 12.

L'Istituto è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto di cinque membri eletti dall'assemblea fra gli amministratori degli enti partecipanti.

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Tutti i componenti il Consiglio continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo allo esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati, ed occorrendo sino a che entrino in carica i loro successori.

Art. 13.

Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso, nè i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei sindaci, del direttore e dei dipendenti dell'Istituto.

Art. 14.

Ai componenti il Consiglio di amministrazione spetta una medaglia di presenza per l'intervento alle adunanze consiliari. A coloro che risiedono in località diversa dalla sede dell'Istituto, compete inoltre il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

Art. 15.

Alla sostituzione degli amministratori, in caso di vacanza può provvedere per cooptazione lo stesso Consiglio di amministrazione con l'osservanza, ove del caso, delle norme di cui all'art. 2386 Codice civile.

Art. 16.

I componenti il Consiglio di amministrazione dell'Istituto i quali cessino dalla carica ricoperta presso le Casse di risparmio partecipanti decadono dalla carica di amministratori dell'Istituto.

Art. 17.

Il Consiglio di amministrazione elegge fra i propri componenti il presidente ed il vice presidente.

Art. 18.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese ed è convocato dal presidente, mediante lettera raccomandata, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, da spedire, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, a ciascun componente ed ai sindaci Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta telegraficamente, con preavviso di almeno due giorni interi.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno tre componenti. Alle adunanze del Consiglio, fatta eccezione delle sedute segrete, partecipa, con voto consultivo, il direttore dell'Istituto.

Art. 19.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Istituto, ad eccezione di quanto, ai sensi del presente statuto, è esplicitamente riservato alla competenza dell'assemblea.

Esso delibera, fra l'altro:

1) sulle proposte di riforma dello statuto da sottoporre all'assemblea;

2) sulla convocazione delle assemblee e sull'ordine del giorno delle singole adunanze;

3) sui bilanci annuali da sottoporre all'assemblea;

4) sulle condizioni generali e particolari, da praticarsi dall'Istituto per le operazioni di credito fondiario e sulla concessione dei mutui, sentito il parere del Comitato consultivo;

5) sulle condizioni generali concernenti sia l'acquisto che l'emissione e l'alienazione delle cartelle e sui provvedimenti idonei alla disciplina del mercato;

6) sulla approvazione dei regolamenti interni che disciplinano l'ordinamento dell'Istituto;

7) sulla nomina del direttore e sui relativi provvedimenti; su tutti i provvedimenti riflettenti il personale dell'Istituto;

8) sull'autorizzazione a stare in giudizio, sulla rinunzia agli atti del giudizio, sulle transazioni e conciliazioni e sulla definizione di qualsiasi controversia;

9) sulla nomina di tre componenti il Comitato consultivo di cui al successivo art. 23;

10) sulla vendita degli immobili di cui l'Istituto sia rimasto aggiudicatario ai pubblici incanti o che comunque abbia acquistato a scopo di recupero dei suoi crediti;

11) sulla restrizione di formalità ipotecarie eseguite a garanzia di mutui, ove permanga un credito dell'Istituto;

12) sui compiti e le responsabilità da attribuire alle Casse di risparmio partecipanti nell'ordinamento generale dell'Istituto;

13) su quant'altro occorre ai fini del regolare funzionamento dell'Istituto.

Art. 20.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le votazioni riguardanti persone debbono essere fatte a scrutinio segreto; in caso di parità la proposta s'intende respinta.

I verbali sono firmati dal presidente o da chi in sua vece ha presieduto l'adunanza, e dal direttore nella sua qualità di segretario del Consiglio.

Alle sedute segrete partecipano esclusivamente gli amministratori e i sindaci; le funzioni di segretario sono assunte da un consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

I membri del Consiglio di amministrazione debbono astenersi dalle votazioni su affari nei quali siano direttamente o indirettamente interessati.

Capo 3°

Presidenza

Art. 21.

La Presidenza si compone del presidente e del vice presidente.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto, egli convoca e presiede l'assemblea, il Consiglio ed il Comitato consultivo; vigila sulla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione; consente la cancellazione di iscrizioni e trascrizioni ipotecarie allorquando al contratto condizionato non sia seguito il contratto definitivo, ovvero il credito dell'Istituto sia stato interamente soddisfatto; consente alla annotazione di inefficacia di pignoramenti immobiliari; compie ogni atto conservativo nell'interesse dell'Istituto e promuove le azioni possessorie e quelle esecutive; delibera, nei casi di urgenza, su materie di competenza del Consiglio di amministrazione, chiedendone la ratifica al Consiglio medesimo alla prima adunanza.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, lo sostituisce il vice presidente e, nel caso che anche questi sia assente o impedito, il consigliere più anziano. A parità di anzianità di carica, la sostituzione del presidente e del vice presidente spetta al consigliere più anziano per età.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa fede della assenza o dell'impedimento del medesimo.

Capo 4°

Collegio sindacale

Art. 22.

La gestione dell'Istituto è controllata da un Collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e due supplenti. Due sindaci effettivi ed un sindaco supplente sono nominati dalla

assemblea dei partecipanti fra persone particolarmente esperte in materia di credito fondiario, estranee agli organi amministrativi, direttivi e sindacali ed al personale degli enti partecipanti. Un sindaco effettivo, presidente del Collegio ed un sindaco supplente sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

I sindaci durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Ai sindaci effettivi spetta un emolumento annuale che viene determinato dall'assemblea con l'osservanza delle disposizioni generali vigenti in materia.

I sindaci svolgono le loro funzioni con le attribuzioni e secondo le norme delle vigenti disposizioni di legge. Essi debbono intervenire alle adunanze del Consiglio di amministrazione.

Capo 5°

Comitato consultivo

Art. 23.

Il Comitato consultivo si compone del presidente, o di chi ne fa le veci a norma del presente statuto, del direttore e di tre membri nominati annualmente dal Consiglio fra i dirigenti delle Casse di risparmio partecipanti, uno dei quali funge da segretario.

Il Comitato consultivo si aduna, normalmente, una volta al mese nei dieci giorni antecedenti la riunione del Consiglio, ed ogni qual volta il presidente lo reputi necessario. Le convocazioni possono essere fatte per lettera, per telegramma o per telefono con anticipo di almeno due giorni rispetto a quello fissato per l'adunanza, le convocazioni per telefono debbono essere confermate per iscritto.

Il Comitato deve esprimere il parere sulle materie da sottoporre al Consiglio di amministrazione, escluse quelle da trattare nelle sedute segrete dello stesso Consiglio.

Le adunanze sono valide con la presenza di almeno due membri, oltre il presidente o chi ne fa le veci. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

I verbali delle sedute del Comitato consultivo debbono essere trascritti in apposito libro e controfirmati dal presidente e dal segretario.

Ai membri del Comitato consultivo, che risiedono fuori della sede dell'Istituto, spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno; al presidente compete inoltre la medaglia di presenza come per la partecipazione alle adunanze consiliari.

Capo 6°

Direttore

Art. 24.

Alla direzione dell'Istituto è preposto un direttore nominato dal Consiglio di amministrazione, previo benestare della Banca d'Italia.

Il direttore assiste alle assemblee dei partecipanti, e partecipa con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di amministrazione, con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, e con voto deliberativo, alle riunioni del Comitato consultivo.

Egli, inoltre:

a) dirige i servizi dell'Istituto, tratta tutti gli affari, esamina le domande di mutuo pervenute dalle Direzioni locali, disponendo, ove lo reputi necessario, gli accertamenti tecnici e legali supplementari, e le sottopone al Comitato consultivo;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio di amministrazione e del presidente;

c) firma la corrispondenza ordinaria, i mandati di pagamento, gli ordini di riscossione, le girate e le quietanze dei vaglia e degli assegni; riscuote e quietanza i mandati delle Amministrazioni pubbliche;

d) funge da segretario delle assemblee e del Consiglio, e controfirma, unitamente al presidente, i verbali delle adunanze;

e) riferisce al Consiglio di amministrazione ed al Comitato consultivo sulle domande di mutuo, nonchè su ogni altro argomento che non sia di competenza del presidente;

f) firma, per delega del presidente, i contratti relativi ai mutui che vengono perfezionati presso la sede dell'Istituto; nonchè ogni altro atto e documento di ordinaria amministrazione;

g) formula proposte ed esprime pareri sui provvedimenti riguardanti il personale dell'Istituto;

h) redige il bilancio annuale e lo presenta al Consiglio entro il trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio.

In caso di assenza o di impedimento del direttore, le sue mansioni sono disimpegnate da un membro del Comitato consultivo designato annualmente dal Consiglio di amministrazione, o da altro dipendente dell'Istituto.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il direttore fa fede dell'assenza e dell'impedimento del medesimo.

Art. 25.

Previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, il direttore è facoltizzato a delegare ad altri dipendenti la firma dei mandati di pagamento, degli ordini di riscossione e della corrispondenza ordinaria, nonchè delle girate e delle quietanze dei vaglia e degli assegni e delle quietanze dei mandati delle pubbliche Amministrazioni.

TITOLO IV

PERSONALE

Art. 26.

Per lo svolgimento delle operazioni l'Istituto può valersi dell'opera di liberi professionisti, ed assumere proprio personale.

Presso l'Istituto può inoltre essere distaccato, in via saltuaria o permanente, personale appartenente alle Casse di risparmio partecipanti; il personale distaccato rimane contrattualmente alle dipendenze delle Casse di risparmio alle quali compete il rimborso della relativa spesa.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE

Art. 27.

Le Casse di risparmio partecipanti, con l'osservanza delle norme dei rispettivi statuti, funzionano come Direzioni locali dell'Istituto e pertanto ricevono le domande di mutuo e curano gli accertamenti tecnico-legali attenendosi alle norme ed alle istruzioni deliberate dal Consiglio di amministrazione; assistono ed agevolano i richiedenti nella estrazione e produzione dei certificati e in tutto quanto occorre ai fini della completa istruttoria delle operazioni; trasmettono alla Direzione dell'Istituto le domande, corredate di tutti i documenti prescritti e munite del loro parere. Provvedono alla stipulazione dei mutui secondo le autorizzazioni e con le modalità prescritte dall'Istituto; all'incasso delle semestralità di ammortamento e degli altri versamenti da farsi all'Istituto; al pagamento delle cedole ed al rimborso delle cartelle estratte ed a tutte le altre operazioni di competenza dell'Istituto, con la osservanza delle norme deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 28.

Per qualsiasi operazione di mutuo, per l'eventuale instaurazione delle procedure esecutive, per le rivendite degli immobili pervenuti in proprietà dell'Istituto in seguito ad azioni promosse a fine di ricupero di crediti, e per ogni altro provvedimento, l'Istituto deve previamente sentire il parere della Cassa partecipante nella cui zona trovasi il mutuatario o lo immobile oggetto del mutuo o della esecuzione.

Art. 29.

Le Casse di risparmio partecipanti, per il disbrigo dei compiti ad esse delegati dall'Istituto, si valgono dell'opera di propri impiegati, tecnici e legali.

TITOLO VI

BILANCI - UTILI - FONDI DI RISERVA

Art. 30.

L'esercizio dell'Istituto si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio annuale viene presentato entro il mese di aprile all'Assemblea, accompagnato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.

Gli utili annuali della gestione vengono assegnati:

1) per un decimo alla costituzione e all'incremento del fondo di riserva ordinario;

2) per i residui nove decimi:

a) alle Casse di risparmio partecipanti, a titolo di dividendo per le quote conferite ai fondi di garanzia, in misura non superiore al 5 per cento;

b) la parte ancora restante, ad ulteriori fondi di riserva.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 31.

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si osservano le prescrizioni delle leggi generali e speciali in vigore.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: TAMBRONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1960, n. 152.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Veneranda, in Fermignano (Pesaro-Urbino).

N. 152. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Veneranda, in Fermignano (Pesaro-Urbino).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *marzo* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 8. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1960, n. 153.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Vergine del Carmine, nel comune di Assemini (Cagliari).

N. 153. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cagliari in data 15 dicembre 1958, integrato con prospetto e dichiarazione del 5 settembre 1959, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Vergine del Carmine, nel comune di Assemini (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *marzo* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 6. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1960, n. 154.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dello Spirito Santo, in frazione Pertegada del comune di Latisana (Udine).

N. 154. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 12 luglio 1959, integrato con prospetto senza data e con dichiarazione del 29 luglio stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia dello Spirito Santo, in frazione Pertegada del comune di Latisana (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *marzo* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 7. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1960, n. 155.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Imperatrice, in località Tufano del comune di Anagni (Frosinone).

N. 155. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Anagni in data 23 dicembre 1951, integrato con due dichiarazioni del 29 aprile 1959, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Imperatrice, in località Tufano del comune di Anagni (Frosinone), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *febbraio* 1960
Atti del Governo, registro n. 124, *foglio n.* 135. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1960.

Sostituzione di un membro della Commissione regionale, costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di L'Aquila, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi di tipo popolare ed economico stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministro per i lavori pubblici la nomina, presso ciascun Provveditorato alle opere pubbliche, di una Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto Ministeriale 24 novembre 1959, n. 24750, registrato il 23 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 104 alla Corte dei conti, col quale è stata costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di L'Aquila la Commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, chiamandone a far parte in qualità di membro il dott. ing. Giuseppe Marocchi, ispettore generale della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Vista la nota in data 23 dicembre 1959, n. 6/2819, con la quale il Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, nel comunicare che il predetto dott. ing. Giuseppe Marocchi non può espletare l'incarico affidatogli, ha designato, in sostituzione il dott. ing. Mario Fornari, ingegnere capo della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. ing. Marino Fornari, ingegnere capo della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, è nominato membro della Commissione di cui alle

premesse, costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di L'Aquila, in sostituzione del dott. ing. Giuseppe Marocchi.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione di cui alle premesse è attribuito al dottor ing. Marino Fornari, ingegnere capo della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

La spesa di cui all'articolo precedente farà carico sul capitolo 24 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 gennaio 1960

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1960
Registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 105

(1303)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1960.

Sostituzione del presidente della Commissione regionale, costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Milano, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi di tipo popolare ed economico stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministro per i lavori pubblici la nomina, presso ciascun Provveditorato alle opere pubbliche, di una Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2,

Visto il decreto Ministeriale 24 novembre 1959, n. 24743, registrato il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 107 alla Corte dei conti, col quale è stata costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Milano la Commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, chiamandone a far parte, in qualità di presidente, il dott. Mario Trimarchi, presidente di sezione della Corte di appello di Milano;

Vista la nota in data 31 dicembre 1959, n. 1825g/15300, con la quale il Ministero di grazia e giustizia ha designato per la nomina a presidente della succitata Commissione il dott. Leonardo Loguercio, presidente di sezione della Corte di appello di Milano, in sostituzione del dott. Mario Trimarchi, che ha rinunciato all'incarico;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Leonardo Loguercio, presidente di sezione della Corte di appello di Milano, è nominato presidente della Commissione di cui alle premesse, costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Milano, in sostituzione del dott. Mario Trimarchi, presidente di sezione della stessa Corte di appello.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione di cui alle premesse è attribuito al dottor Leonardo Loguercio, un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

La spesa di cui all'articolo precedente farà carico sul capitolo 24 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 gennaio 1960

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1960
Registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 106

(1304)

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1960.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria » con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore, presentata dalla Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria » con sede in Milano:

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato se questa avviene in un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 29 febbraio 1960

p. *Il Ministro*: MICHELI

(1319)

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1960.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla rappresentanza generale per l'Italia, della Società francese di assicurazione « L'Abeille Vita », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla rappresentanza generale per l'Italia della Società francese di assicurazione « L'Abeille Vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla durata della vita in sostituzione di analoga attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo relativo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana, in sostituzione di analoga attualmente in vigore, presentata dalla rappresentanza generale per l'Italia della Società francese di assicurazione « L'Abeille Vita » con sede in Milano:

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato se questa avviene in un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 29 febbraio 1960

p. *Il Ministro*: MICHELI

(1318)

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1960.

Approvazione di una tariffa complementare d'invalidità e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria » con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa complementare d'invalidità e delle relative condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, la seguente tariffa complementare d'invalidità e le seguenti condizioni particolari di polizza, presentate dalla Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano:

Tariffa relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, di una rendita temporanea pagabile in caso di invalidità totale e permanente dell'assicurato qualora essa si verifichi entro un determinato periodo di tempo;

Condizioni particolari per l'esenzione dal pagamento dei premi e la corresponsione di una rendita in caso di invalidità.

Roma, addì 29 febbraio 1960

p. *Il Ministro*: MICHELI

(1321)

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1960.

Approvazione di una tariffa di assicurazioni sulla vita, presentata dalla Compagnia anonima di assicurazioni di Torino, con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia anonima di assicurazioni di Torino, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla durata della vita in sostituzione di analoga attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo relativo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, in sostituzione di analoga attualmente in vigore, presentata dalla Compagnia anonima di assicurazioni di Torino, con sede in Torino:

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo di un capitale pagabile alla morte dello assicurato se questa avviene in un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 29 febbraio 1960

p. *Il Ministro*: MICHELI

(1322)

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1960.

Approvazione di una tariffa complementare d'invalidità, presentata dalla Compagnia anonima di assicurazioni di Torino, con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia anonima di assicurazioni di Torino, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa complementare d'invalidità;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, la seguente tariffa complementare d'invalidità, presentata dalla Compagnia anonima di assicurazioni di Torino, con sede in Torino:

Tariffa relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, di una rendita temporanea pagabile in caso di invalidità totale e permanente dell'assicurato qualora essa si verifichi entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 29 febbraio 1960

p. *Il Ministro*: MICHELI

(1320)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1960.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXVIII Fiera di Padova - Campionaria internazionale » e nel « IX Salone internazionale dell'imballaggio », che avranno luogo a Padova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXVIII Fiera di Padova - Campionaria internazionale » e nel « IX Salone internazionale dell'imballaggio », che avranno luogo a Padova, dal 29 maggio al 13 giugno 1960, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 1° marzo 1960

Il Ministro: COLOMBO

(1326)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1960.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nella « XV Fiera del Mediterraneo Campionaria internazionale », che avrà luogo a Palermo.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XV Fiera del Mediterraneo - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Palermo, dal 1° al 16 giugno 1960, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 2 marzo 1960

Il Ministro: COLOMBO

(1325)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1960.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nel « XII Salone mercato internazionale delle calzature - Settimana della calzatura italiana », che avrà luogo a Vigevano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XII Salone mercato internazionale delle calzature - Settimana della calzatura italiana », che avrà luogo a Vigevano, dal 17 al 25 settembre 1960, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 3 marzo 1960

Il Ministro: COLOMBO

(1324)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Irsina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 30 ottobre 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1960, registro n. 5 Interno, foglio n. 170, il comune di Irsina (Matera) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.800.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(1414)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno golenale del fiume Adda, in comune di Dubino (Sondrio).

Con decreto 27 novembre 1959, n. 1887, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno golenale del fiume Adda, in comune di Dubino (Sondrio), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 25, mappale n. 103, di mq. 6270, ed indicato nella planimetria rilasciata il 2 aprile 1958, in scala 1:1000, dall'Ufficio tecnico erariale di Sondrio, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1333)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1959, registro n. 9 Agricoltura e foreste, foglio n. 394, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 12 aprile 1954 dal sig. Festa Errico per ottenere l'annullamento del provvedimento di licenziamento dall'impiego presso la Sezione provinciale dell'alimentazione di Avellino.

(1330)

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1959, registro n. 9 Agricoltura e foreste, foglio n. 395, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto il 7 gennaio 1957 dal sig. Guarrata Enrico per ottenere l'annullamento del provvedimento di licenziamento dall'impiego presso la Sezione provinciale dell'alimentazione di Palermo.

(1331)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 agosto 1959, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1959, registro n. 44 Difesa-Marina, foglio n. 221, il ricorso in via straordinaria avanzato dall'ex salariato temporaneo Durante Vincenzo, già dipendente dell'Arsenale militare marittimo di Taranto, avverso il provvedimento ministeriale n. 43362 in data 24 giugno 1958, con il quale il Durante veniva privato della quota di aggiunta di famiglia per la moglie, per il periodo 1° luglio 1955-15 luglio 1956, è accolto.

(1349)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

387° Elenco dei provvedimenti di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e del decreto Presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Milano 25 settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1959, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 28, con il quale alla « I.T.L.A.S. » Industria Lavorazione Talco Amianto Steatite di Parolaro & C., con sede in Sondrio, è accordata per la durata di anni trenta, a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di coltivare il giacimento di talco in località « Sasso », del comune di Chiesa Valmalenco, provincia di Sondrio.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Milano 12 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1959, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 29, con il quale al sig. Parolo Andrea, domiciliato e residente in Torre Santa Maria, provincia di Sondrio, è accordata per la durata di anni quindici, a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di coltivare il giacimento di amianto in località « *Piano dei Muri* », in comune di Torre Santa Maria, provincia di Sondrio.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Torino 23 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1960, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 20, con il quale alla Società per azioni Mineraria Valle Varaita, con sede legale a Sampeyre, provincia di Cuneo, è conferita, per la durata di anni venticinque, a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione mineraria per amianto denominata « *Auriol* », sita in *territorio dei comuni di Sampeyre e Casteldelfino*, provincia di Cuneo.

Decreto Ministeriale 26 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1960, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 283, con il quale è accettata la rinuncia della ditta Rossi Giovanni fu Emilio, alla concessione della miniera di marna da cemento denominata « Dinavolo », sita in territorio del comune di Travo, provincia di Piacenza, rilasciata con decreto Ministeriale 31 maggio 1937.

(1379)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 26.

In applicazione dell'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8; dell'art. 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico, è stato denunciato lo smarrimento dei seguenti titoli provvisori al portatore dei buoni del Tesoro novennali 5 % 1968:

1) n. 148303 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo: dal 7/8483021 al 7/8483030) di L. 50.000 rilasciato dalla sezione di Tesoreria provinciale di Torino e denunciato smarrito dalla signora Rambaudi Maria, nata a Torino il 19 marzo 1906 e domiciliata a Torino, via Cavallermaggiore n. 11;

2) n. 203764 di L. 50.000 rilasciato dalla sezione di Tesoreria provinciale di Arezzo e denunciato smarrito dal sig. Marraghini Ottavio, nato ad Arezzo il 18 gennaio 1900 e domiciliato in Arezzo, via Mincio n. 22.

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 23 febbraio 1960

Il direttore generale: SCIPIONE

(1052)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 25.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 149 — Data: 14 ottobre 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Cuneo — Intestazione: Boisson Maurizio — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % 1902, al portatore 1 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 150 — Data: 14 ottobre 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Cuneo — Intestazione: Boisson Maurizio — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % 1906 al portatore 5 — Capitale L. 4600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1355 — Data: 9 novembre 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico — Ufficio ricevimento delle domande — Intestazione: Travaglio Maria fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % 1906, nominativi 1 — Capitale L. 8000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1356 — Data: 9 novembre 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico — Ufficio ricevimento delle domande — Intestazione: Travaglio Maria fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % 1934, nominativi 2 — Capitale L. 65.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1921 — Data: 19 maggio 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Napoli — Intestazione: Franceschi Giuliano — Titoli del Debito pubblico. Rendita 5 %, al portatore 2 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4930 — Data: 28 luglio 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Zanetti Cesare di Antonio — Titoli del Debito pubblico: Titoli provvisori Prestito ricostruzione 3,50 % — Capitale L. 12.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 26 — Data: 5 dicembre 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ragusa — Intestazione: Occhipinti Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % 1959 al portatore 7 — Capitale L. 65.000

A termini dell'art 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 23 febbraio 1960

Il direttore generale: SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 61

Corso dei cambi del 14 marzo 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,92	621,02	621,05	621,03	621 —	620,97	621,03	621 —	621,07	621,05
$ Can.	653,25	653,15	653,50	653,25	653,10	653,35	653,45	653,10	653,25	653,25
Fr Sv.	143,20	143,26	143,25	143,245	143,25	143,23	143,245	143,20	143,24	143,25
Kr. D.	90,04	90,04	90,04	90,06	90,07	90,05	90,055	90,05	90,05	90,05
Kr N.	86,94	86,95	86,97	86,975	86,95	86,96	86,965	86,95	86,97	86,97
Kr. Sv.	119,87	119,90	119,90	119,91	119,90	119,90	119,895	119,90	119,86	119,90
Fol.	164,65	164,67	164,70	164,66	164,65	164,68	164,675	164,95	164,67	164,68
Fr. B	12,45	12,455	12,455	12,4575	12,451	12,45	12,455	12,50	12,45	12,455
Fr. Fr (N F.)	126,55	126,57	126,58	126,59	126,55	126,56	126,57	126,57	126,58	126,58
Lst	1742,20	1742,40	1742,55	1742,325	1742,125	1742,39	1742,35	1742,25	1742,37	1742,35
Dm occ	148,92	148,94	148,95	148,935	148,89	148,94	148,93	148,90	148,94	148,95
Scell. Austr.	23,89	23,896	23,895	23,8925	23,90	23,89	23,8952	23,88	23,89	23,895

Media dei titoli del 14 marzo 1960

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	75,25
Id. 3,50 % 1902	71,90
Id. 5 % 1935	103,70
Redimibile 3,50 % 1934	98,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,75
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,325
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,325
Id. 5 % 1936	100,825
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,70
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,725
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,575

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 marzo 1960

Valuta	
1 Dollaro USA	621,03
1 Dollaro canadese	653,35
1 Franco svizzero	143,245
1 Corona danese	90,057
1 Corona norvegese	86,97
1 Corona svedese	119,902
1 Fiorino olandese	164,667
1 Franco belga	12,456
1 Franco nuovo (N.F.)	126,58
1 Lira sterlina	1742,337
1 Marco germanico	148,932
1 Scellino austriaco	23,894

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (12 marzo 1960) il Bollettino n. 52 degli Accordi e contratti collettivi nazionali, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto nazionale normativo del 24 settembre 1959 per i lavoratori delle aziende esercenti l'industria delle conserve animali.

2. — Contratto nazionale del 20 maggio 1959 per i lavoratori addetti all'industria della birra e malto.

3. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 16 settembre 1958 per gli addetti all'industria saccarifera.

4. — Contratto collettivo del 18 marzo 1958 per i lavoratori addetti all'industria delle acque e bevande gassate per l'Alta Italia.

5. — Accordo in data 8 maggio 1958 per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 26 gennaio 1955 per i dipendenti (impiegati, intermedi ed operai) dalle aziende esercenti l'industria idro-termale (terme ed imbottigliamento).

6. — Accordo 26 gennaio 1955 per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro per i dipendenti (impiegati e intermedi del 12 dicembre 1952 ed operai del 28 luglio 1952) dalle aziende esercenti l'industria idro-termale (terme ed imbottigliamento).

7. — Accordo del 14 dicembre 1954 per l'applicazione dell'Accordo interconfederale 12 giugno 1954 sul conglobamento per gli impiegati ed intermedi dipendenti da aziende esercenti l'industria idro-termale (terme ed imbottigliamento).

8. — Accordo 17 gennaio 1955 per l'applicazione dell'Accordo interconfederale 12 giugno 1954 sul conglobamento per gli operai del settore dell'industria idro-termale (terme ed imbottigliamento).

9. — Contratto collettivo nazionale di lavoro del 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi, delle aziende esercenti l'industria idro-termale (terme ed imbottigliamento)

10. — Accordo del 28 luglio 1952 relativo all'indennità speciale.

11. — Contratto collettivo nazionale di lavoro del 28 luglio 1952 per i dipendenti operai delle aziende esercenti l'industria idro-termale (terme ed imbottigliamento).

12. — Accordo aggiuntivo del 28 luglio 1952 al Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti operai delle aziende esercenti la industria idro-têrmale (terme e imbottigliamento).

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1415)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (5 marzo 1960) il Bollettino n. 8 della provincia di Parma, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo provinciale di lavoro 21 luglio 1958 da valersi per le aziende artigiane nel settore ferrometalli per i propri dipendenti per Parma e provincia.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1416)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami per il conferimento di quattrocentonove posti di assistente di polizia di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto del Corpo di polizia femminile.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1956, n. 1507, che proroga le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, portante norme di attuazione dello Statuto per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto l'art. 7, primo comma, della legge 25 luglio 1956, n. 837;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 7 dicembre 1959, n. 1083, relativa alla istituzione dei ruoli delle ispettrici e delle assistenti di polizia presso l'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Considerato che, ai sensi dell'art. 14 della citata legge 7 dicembre 1959, n. 1083, dovrà procedersi, previo giudizio favorevole di idoneità da parte del Consiglio di amministrazione, all'inquadramento del personale femminile di polizia assunto dall'Amministrazione anglo-americana di Trieste che ne faccia domanda, e che avendo titolo a tale inquadramento quarantuno dipendenti, il numero dei posti del ruolo della carriera di concetto di polizia femminile indicato nel presente bando è di quattrocentonove unità, salvo aumento di posti in relazione al cennato inquadramento;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento di quattrocentonove posti di assistente di polizia di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto del Corpo di polizia femminile.

Dei suddetti quattrocentonove posti, quindici sono riservati a favore delle candidate che superino la prova facoltativa scritta e orale di lingua tedesca e che risultino idonee nelle prove obbligatorie.

I posti riservati che non venissero coperti dalle candidate predette saranno conferiti alle altre candidate risultate idonee.

Art. 2.

Per la nomina in prova ad assistente di polizia di 3ª classe è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Ai fini del presente decreto sono equiparate ai cittadini le italiane non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 24 e non superiore agli anni 37. Non sono applicabili le deroghe al limite massimo di età previste da leggi speciali.

Si prescinde dal limite massimo di età per le aspiranti che siano impiegate civili dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti nelle Amministrazioni statali;

c) diploma d'istituto d'istruzione secondaria di 2° grado;

d) buona condotta ed appartenenza a famiglia che goda ottima reputazione;

e) idoneità psico-fisica al servizio d'istituto;

f) stato di nubile o vedova.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammesse co-

loro che siano escluse dall'elettorato attivo politico e coloro che siano state destituite o dispensate dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Possono partecipare al concorso anche le impiegate della carriera esecutiva delle Amministrazioni statali che non siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista od equiparata, ed abbiano il diploma d'istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 5.

La domanda di partecipazione al concorso, diretta al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, redatta su carta da bollo da L. 200 conformemente al modello allegato, dovrà essere presentata alla Prefettura della provincia in cui la candidata risiede, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le candidate residenti nel territorio di Trieste, nella Regione Trentino-Alto Adige e nella Regione della Valle d'Aosta, dovranno presentare la domanda nel termine stesso rispettivamente al Commissariato generale del governo di Trieste, al Commissariato del governo di Trento ed alla Questura di Aosta.

Le impiegate di ruolo e dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire le domande nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre cognome e nome:

1) la data ed il luogo di nascita. Le aspiranti che abbiano superato il 37° anno di età e che siano dipendenti di ruolo dello Stato, dovranno fare espressa menzione di tale loro qualità nella domanda di partecipazione al concorso al fine di avvalersi del beneficio di cui alla lett. *b*) del precedente art. 2;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritte nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio;

6) i servizi prestati come impiegate presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

7) lo stato di nubile o di vedova.

L'Amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, l'appartenenza a famiglia che goda ottima reputazione, nonchè le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

La domanda, dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito e la dichiarazione di essere disposta a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la dichiarazione esplicita che la candidata non è iscritta ad alcun partito politico, oppure in caso d'iscrizione a partito, di essere disposta a dare le dimissioni dal partito stesso, ove consegua la nomina.

Le candidate che desiderano concorrere ai quindici posti riservati di cui all'art. 1 del presente decreto, sostenendo allo scopo la prova scritta e orale di lingua tedesca, dovranno farne richiesta nella domanda di partecipazione al concorso.

Nella domanda dovrà farsi espressa menzione della lingua straniera (francese, inglese, spagnolo o tedesco) scelta dalla candidata.

La firma in calce alla domanda dev'essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza della aspirante.

Per le dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le Prefetture, provveduto, ove occorra, a fare regolarizzare le domande insufficientemente redatte, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale), man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Art. 6.

Le concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale), entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti e gli altri ritenuti necessari per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine le candidate mutilate o invalide per fatto di guerra dovranno produrre il libretto di pensione di guerra o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria della quale l'invalida è provvista e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpita, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra oppure la dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica d'invalida ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera

Le mutilate o invalide per cause di servizio dovranno produrre il libretto di pensione privilegiata ordinaria, o lo estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale la invalida è provvista e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpita, oppure l'estratto del referto medico collegiale, dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità agli effetti della liquidazione della pensione privilegiata ordinaria, nonchè la dipendenza da causa di servizio, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica d'invalido per servizio.

Le orfane dei caduti in guerra dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra comprovante tale loro qualità.

Le orfane dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, comprovante tale loro qualità, oppure il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore

Le figlie degli invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile comprovante tale loro qualità; le figlie degli invalidi per cause di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva.

Le profughe dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelle dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, le profughe dai territori esteri nonchè quelle da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualifica mediante l'attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Le aspiranti che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100.

Ogni altro titolo di preferenza, in quanto applicabile, previsto dall'art. 5, IV comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovrà essere provato esibendo idonea documentazione.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine le concorrenti utilmente collocate nella graduatoria, saranno invitate a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale), nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire 100, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso abbia compiuto il 24° anno di età e non superato il 37°;

b) titolo originale di studio o copia autentica rilasciata da notaio in carta da bollo da L. 200, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o al quale dev'essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale;

c) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 100;

d) certificato in carta da bollo da L. 100, da cui risulti che la candidata gode dei diritti politici, ovvero che non è incorsa in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 200;

f) certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che la candidata è di sana e robusta costituzione, nonchè l'attestazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico prescritto dall'art. 7, primo comma della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

Per coloro che siano invalide per fatto di guerra o per servizio, il certificato dev'essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado d'invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute o sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche la rendono idonea al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione accerterà la sussistenza del requisito relativo all'idoneità psico-fisica al servizio d'istituto;

g) certificato in carta da bollo da L. 100 attestante lo stato di nubile o di vedova;

h) le candidate dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, su carta da bollo da L. 200, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono. Da detto documento devono risultare inoltre le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere c), d), e), f), g), del precedente art. 7 debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dello stesso art. 7.

Le candidate che siano impiegate civili di ruolo o dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere b), f), g) ed h) dell'art. 7.

Soltanto le candidate iscritte nell'elenco dei poveri possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere a), c), d), e), f) e g) del precedente art. 7, purchè nei documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante la condizione di povertà.

Art. 9.

Le domande e i documenti che saranno presentati o perverranno dopo i termini rispettivamente stabiliti dai precedenti articoli 5 e 6 saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Analogamente saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 7 e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi anche se indetti dall'Amministrazione dell'interno.

Art. 10.

Le prove d'esame sono le seguenti:

Prove scritte:

1) cultura generale:
   a) storia politica d'Italia dal 1815;
   b) geografia politica;
2) nozioni di diritto penale.

Prova orale:

1) le materie sulle quali vertono le prove scritte;
2) nozioni di diritto pubblico;
3) nozioni di procedura penale (atti di polizia giudiziaria);
4) nozioni di diritto civile (delle persone e della famiglia);
5) legislazione speciale amministrativa, in materia di sicurezza pubblica e di protezione e assistenza alle donne e ai minori; legislazione sul funzionamento dei tribunali per i minorenni e sull'organizzazione dei centri di rieducazione dei minorenni;
6) conoscenza di almeno una delle seguenti lingue straniere: francese, inglese, spagnolo o tedesco a scelta della candidata, che dovrà dare prova di saper tradurre correntemente dall'italiano in francese o in spagnolo, ovvero dall'inglese o dal tedesco in italiano

Saranno ammesse alla prova orale le candidate che riporteranno la media di almeno 35 cinquantesimi nelle prove scritte e non meno di 30 cinquantesimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno 30 cinquantesimi.

Le candidate che aspirano a concorrere ai quindici posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno sostenere oltre alla prova orale una prova scritta di lingua tedesca dimostrando in entrambe una perfetta conoscenza della lingua.

La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco all'italiano. Il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato. Sarà consentito l'uso del vocabolario.

La prova scritta e quella orale di lingua tedesca terranno luogo, per le candidate aspiranti ai posti riservati di cui all'art. 1, della prova orale di lingua prescritta al n. 6 delle materie di esame.

Per il giudizio sulle prove di lingue straniere, alla Commissione giudicatrice potrà aggregarsi un esperto, con voto consultivo.

Art. 11.

Le prove scritte avranno luogo nella sede e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

La graduatoria delle vincitrici del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dalle candidate.

La nomina delle vincitrici sarà fatta secondo le norme e con le riserve di posti previste dall'art. 1 del presente decreto, nonchè di quelle previste dalle vigenti disposizioni a favore delle categorie assimilate ai combattenti, mutilati ed invalidi di guerra.

A parità di merito varranno, in quanto applicabili, le preferenze dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

La graduatoria delle vincitrici del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero. Le concorrenti dichiarate idonee, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 14.

Alle assistenti di polizia di 3ª classe sono corrisposte, ridotte di due terzi, l'indennità di servizio speciale e l'indennità speciale di pubblica sicurezza previste per i funzionari di pubblica sicurezza, in conformità delle vigenti disposizioni di legge, nella misura spettante alle assistenti di polizia di seconda classe.

Art. 15.

Le vincitrici del concorso saranno nominate assistenti di polizia di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto del Corpo di polizia femminile.

Esse dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinate entro il termine che sarà stabilito.

Il Direttore capo divisione del personale di pubblica sicurezza, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1960

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1960
Registro n. 6 Interno, foglio n. 55. — MARTORELLA

ALLEGATO

Modello della domanda
(carta bollata da L. 200)

Al Ministero dell'interno
Direzione generale della pubblica sicurezza
Divisione personale. — ROMA

La sottoscritta . nata il . a . . e residente in . . chiede di essere ammessa a partecipare al concorso per il conferimento di . . posti di assistente di polizia di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto del Corpo di polizia femminile.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadina italiana; 2) di essere iscritta nelle liste elettorali del comune di . ., 3) di non avere riportato condanne penali; 4) di essere in possesso del diploma di . . conseguito presso .

5) di essere nubile (o vedova); 6) di voler sostenere la prova di lingua . ., 7) di essere disposta, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza; 8) di non essere iscritta ad alcun partito politico.

Con osservanza.

addì .

Firma

. . . .

Indirizzo: . .

A) Le aspiranti che siano dipendenti da Amministrazioni statali devono farne menzione nella domanda al fine di avvalersi, eventualmente. dell'esenzione dal limite massimo di età prevista al punto 1) dell'art. 5 del bando di concorso.

B) Le aspiranti che siano impiegate della carriera esecutiva delle Amministrazioni statali con la qualifica di archivista o equiparata, devono dichiarare di possedere tale qualifica e di essere inoltre in possesso del diploma di studio d'istruzione secondaria di primo grado.

C) Le aspiranti che siano state o si trovino tuttora alle dipendenze di pubbliche Amministrazioni, devono indicare i servizi prestati e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

D) Le aspiranti che intendano concorrere ai quindici posti riservati di cui all'art. 1 del bando di concorso, devono dichiarare di voler sostenere la prova scritta e orale di lingua tedesca.

(1423)

Graduatoria di merito del concorso al posto di segretario generale di Iª classe (grado I) vacante nella provincia di Taranto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 10 ottobre 1959 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nella provincia di Taranto;

Visto il decreto Ministeriale 19 febbraio 1960, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito della Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nella provincia di Taranto, nell'ordine appresso indicato:

1. Guernieri dott. Angelo	punti	90,63	su 132
2. Palmieri dott. Francesco . . .	»	90 —	»
3. Montino dott. Giov. Battista . .	»	87,50	»
4. Ferro dott. Girolamo	»	81,04	»
5. Durano dott. Giustino	»	79,36	»
6. Frajese dott. Vittorio	»	79 —	»
7. Monti dott. Giuseppe	»	78,22	»
8. Sardo dott. Gabriele	»	76,86	»
9. Perta dott. Angelo	»	76,50	»
10. Roccella dott. Davide	»	76 —	»
11. De Gaetano dott. Giuseppe . .	»	73 —	»
12. Merollli dott. Rocco	»	72,50	»
13. Salvati dott. Arnaldo	»	71.86	»
14. Campanelli dott. Giovanni . .	»	70,34	»
15. Calabro Vincenzo	»	70 —	»
16. Rianò dott. Enrico	»	69,02	»
17. Napolino dott. Francesco . . .	»	68,18	»
18. Rago dott. Riccardo	»	67,04	»
19. Epifani dott. Francesco . . .	»	65,77	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 marzo 1960

p. *Il Ministro*: BISORI

(1341)

MINISTERO DELLA SANITA'

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso a tre posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dei veterinari provinciali dell'Amministrazione della sanità pubblica, riservato agli aventi conoscenza della lingua tedesca.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 7 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1959, registro n. 3 Sanità, foglio n. 54, con il quale è stato bandito un concorso per esami a tre posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova, nella carriera direttiva dei veterinari provinciali dell'Amministrazione della sanità pubblica, riservato agli aventi conoscenza della lingua tedesca;

Visto il successivo decreto in data 28 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1959, registro n. 5 Sanità, foglio n. 119, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del professore Elio Barboni, docente nella Facoltà di medicina veterinaria nell'Università di Perugia, membro, il quale, con lettera in data 13 gennaio 1960, ha fatto presente che, per cause indipendenti dalla sua volontà, non potrà prendere parte ai lavori della Commissione nel giorno fissato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 6 del bando di concorso;

Decreta:

Il prof. Paolo Savi, docente nella Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Perugia, è nominato membro della Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa in sostituzione del prof. Elio Barboni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1960
Registro n. 1, foglio n. 287

(1350)

MINISTERO DELLA SANITA'

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Diario delle prove scritte del concorso per esami a due posti di consigliere di 1ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto Ministeriale 5 gennaio 1960, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 1960.

Le prove scritte del concorso per esami a due posti di consigliere di 1ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità avranno luogo in Roma, presso lo Istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 7, 8 e 9 aprile 1960, alle ore 9.

(1418)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a tre posti di consigliere di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto Ministeriale 5 gennaio 1960, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 1960.

Le prove scritte del concorso per esami a tre posti di consigliere di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità avranno luogo in Roma, presso lo Istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 7, 8 e 9 aprile 1960, alle ore 9.

(1419)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a dieci posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto Ministeriale 5 gennaio 1960, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 1960.

Le prove scritte del concorso per esami a dieci posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità avranno luogo in Roma, presso lo Istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 7, 8 e 9 aprile 1960, alle ore 9.

(1420)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per dodici posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo indetto con decreto Ministeriale 20 aprile 1959.

Il decreto Ministeriale 1° gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1960, registro n. 4 Difesa-Marina, foglio n. 16, col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per esami e per titoli a dodici posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo, bandito con decreto Ministeriale 20 aprile 1959, è stato pubblicato sul Foglio d'ordini del Ministero difesa-Marina n. 20 del 1° marzo 1960, art. 11.

(1417)

PREFETTURA DI BENEVENTO

Nomina del vincitore del concorso al posto di direttore del civico macello del comune di Benevento

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il decreto n. 234, in data 5 febbraio 1960, del veterinario provinciale di Benevento, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso pubblico per titoli ed esami al posto di direttore del civico macello del comune di Benevento, bandito in data 11 marzo 1959;

Rilevato che il dott. Cuoco Pasquale, il quale ha riportato punti 144,69, risulta il primo classificato dei candidati idonei al concorso in narrativa;

Visti l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Cuoco Pasquale è dichiarato vincitore del posto di direttore del civico macello del comune di Benevento.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e resterà pubblicato, per la durata di giorni otto, all'albo della Prefettura e del comune di Benevento.

Benevento, addì 12 febbraio 1960

Il prefetto: BRUSCHELLI

(1216)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.